



**COMUNE DI CESENA**  
**Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio**  
**Ufficio Protezione Civile**

P. G. n. \_\_\_\_\_

Cesena, 30 novembre 2011

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE RELATIVA A DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- che il territorio collinare del Comune di Cesena risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in movimenti franosi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

**Considerato:**

- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a movimenti franosi viste le numerose aree di frana individuate dai relativi Piani oltre alle piccole aree dissestate non cartografate per limiti di scala all'interno degli stessi Piani, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
- che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

**Visti:**

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che all'art.15 comma 3, indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di protezione civile;
- il Codice Civile (art. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;
- il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive mm.ii. (in particolare art. 5-15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale approvate con D.G.R. n. 182 del 31/05/95 e successive mm.ii. (in particolare art. 70-71-74-75-76);
- il vigente Piano Stralcio per il rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini regionali Romagnoli (art.8-14);
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 08/05/1904 n. 368/1904 (art.140);
- il R.D. 25/07/1904 n. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" art. 50, c. 4;
- la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

- l'ultima nota della Prefettura di Forlì-Cesena prot.728 del 16/09/2011 avente ad oggetto "Fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico" in cui S.E. il Sig. Prefetto auspica l'adozione di ogni misura, ancorché cautelare e provvisoria, al fine di prevenire o quanto meno contenere eventuali situazioni di pericolo;
- le indicazioni operative emesse in merito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. DPC/SCD/0059168 del 14/10/2011 a firma del Capo Dipartimento Gabrielli;
- la nota prot. n.109380 del 07/11/11, pervenuta da parte della Provincia di Forlì, avente ad oggetto la prevenzione e la gestione delle emergenze territoriali legate al rischio idrogeologico ed idraulico;

**Ritenuto** pertanto necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

## **ORDINA**

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio collinare e pedecollinare del Comune di Cesena posto a sud della via Emilia, come delimitato nella cartografia allegata, per il periodo **dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012**, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e, precisamente:

- riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico, di:
  - provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale
  - realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque
  - effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- riguardo i fondi rustici, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:
  - limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiori a 50 cm e mantenere una distanza non inferiore a 100 cm dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità;
  - mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo
  - predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a 40 m, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
  - riguardo ogni fosso o canale, effettuare periodiche operazioni di manutenzione ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tominati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- riguardo le aree di pertinenza di fabbricati, di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni; inoltre, ogni scarico dovrà essere regolarmente autorizzato ai sensi del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Forlì-Cesena";

a tutti i soggetti sopracitati, inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;

## **VIETA**

- di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;

- di depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- di procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- di rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
- la realizzazione di stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;

#### **A V V E R T E**

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà in genere sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra 25,00 € e 500,00 € e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;
- che in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006;
- che in caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;
- che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

#### **D I S P O N E**

- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza entro il termine di **30 (trenta) giorni** dall'accertata violazione, tralasciando quindi di ripristinare eventuali situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove condizioni di pericolo, verrà valutata l'opportunità di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente a carico dell'inadempiente con eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art.650 del codice penale in caso di ulteriore inadempienza, fatto salvo la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata.
- che la Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo, eventualmente coadiuvati da Tecnici degli Enti competenti;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al Comando Polizia Municipale di Cesena
  - al Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena
  - al Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale del Comune di Cesena
  - alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile
  - alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Protezione Civile
  - alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Viabilità
  - alla Provincia di Forlì-Cesena, Comando Polizia Provinciale
  - all'Agenzia regionale di Protezione Civile
  - al Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato di Forlì-Cesena
  - al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena
  - alla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino sede di Cesena
  - al Consorzio di Bonifica della Romagna sede di Cesena.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblica affissione, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cesena.

IL SINDACO  
*Paolo Lucchi*